

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

#### **Art. 186-bis Ordinanza per il pagamento di somme non contestate**

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli [articoli 177](#), primo e secondo comma, e [178](#), primo comma.